

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 307)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1963
(V. Stampato n. 589)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RUMOR))

e col Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

*Trasmesso del Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 novembre 1963*

Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458,
sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Art. 2.

È fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltrechè dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

- a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca e toro;
- b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
- c) per gli equini: (categoria unica) equino;
- d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
- e) per i suini: (categoria unica) suino adulto;
- f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura « congelata ».

Art. 3.

Negli spacci destinati alla vendita di carni bovine possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, sia allo stato fresco che congelato, nonchè insaccate fresche di pronto consumo, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Gli spacci destinati alla vendita di carni di specie diversa da quella bovina, ad ec-

cezione di quelle equine e di bassa macelleria, possono altresì essere autorizzati a vendere carne congelata.

Art. 4.

Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo.

La vendita di carni congelate, insaccate fresche di pronto consumo, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanità.

I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente.

Art. 5.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Anche pendendo procedimento penale può essere ordinata la sospensione sino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la revoca della licenza di vendita al pubblico, dall'autorità amministrativa che l'ha concessa.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha la durata di un anno.